

## LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 19 GIUGNO 2009, N. 180<sup>1</sup>.

Maura Frascina

Sommario: 1. Risarcimento diretto: normativa di riferimento e critiche; 2. La pronuncia della Consulta; 3. Gli effetti sul sistema.

*Assicurazione obbligatoria r.c. auto - Azione diretta - Procedura di risarcimento diretto - Azione contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile - Esperibilità.*

MASSIMA GIURISPRUDENZIALE: “La procedura di risarcimento diretto instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non rappresenta, quale sistema di liquidazione del danno, una diminuzione di tutela del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4, legge 29 luglio 2003, n. 229) ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi ed i criteri della delega stessa, costituisce un ulteriore rimedio ed ha carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. In conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa pure della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l'azione ex art. 2054 cod. civ. contro il responsabile civile sia l'azione diretta, ora disciplinata dall'art. 144 cod. ass., contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile”.

### 1. Risarcimento diretto: normativa di riferimento e critiche.

Il d.lgs 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private), entrato in vigore il 01.01.2006, ha disciplinato, *ex novo*, l'intera materia assicurativa. Detto [D.lgs.](#) n. 209 del 2005, ha posto gli interpreti di fronte ad innumerevoli problemi interpretativi.

In particolare, l'art. 149 cod. ass. (d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209) ha introdotto la procedura di *risarcimento diretto* – completata dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 254/2006 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e applicato ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007) – ed ha indiscutibilmente rappresentato

---

<sup>1</sup> Sent. Corte Cost. 19.06.2009, n. 180, *Soc. R. trasp. vs Soc. Zurigo assicur. e altro*, in Resp. civ. e prev. 2009, 9, 1761.

l'aspetto più innovativo dell'intervento legislativo ed, al contempo, quello più controverso. La norma in esame prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (comma I). La stessa disposizione non si applica ai veicoli immatricolati all'estero e limita l'applicabilità del nuovo sistema (comma II) ai soli danni al veicolo, alle cose trasportate dell'assicurato e del conducente, e al danno alla persona del conducente non responsabile, se contenuto nel limite di cui all'art. 139 dello stesso Codice (postumi pari o inferiori al 9%).

A seguito della richiesta di risarcimento diretto, l'impresa di assicurazione destinataria della stessa deve formulare, per conto dell'impresa del responsabile, una congrua offerta nel termine di sessanta giorni, per i danni alle cose, e di novanta giorni nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia riportato danni personali. Se il danneggiato dichiara di accettare l'offerta, l'impresa di assicurazione provvede alla liquidazione della somma, ed a ciò segue il rilascio di quietanza da parte del danneggiato stesso; la medesima erogazione ha luogo in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte del richiedente, e la somma versata viene imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno (art. 149, commi IV-V, cod. ass.).

Il successivo comma 6 disciplina il profilo processuale del meccanismo in oggetto, e costituisce il momento più critico della previsione. In caso di mancata comunicazione dell'offerta, di diniego della stessa entro i termini cui sopra abbiamo fatto riferimento, di mancato accordo o di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma II, cod. ass. nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del responsabile potrà chiedere di intervenire e decidere anche di estromettere l'impresa del danneggiato, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato<sup>2</sup>.

*In dottrina*, nel corso di questi anni, si sono succedute molteplici critiche che hanno messo in luce innumerevoli vizi della procedura di risarcimento diretto, a scapito dei vantaggi, evidenziati nella legge delega e consistenti nella celerità e snellezza della procedura:

- il vizio relativo al *procedimento di formazione* legislativa, sia per eccesso rispetto al contenuto della delega, prevista nell'art. 4, legge n. 229/2003, sia per assenza del previsto parere consultivo del Consiglio di Stato<sup>3</sup>;
- *contrarietà al diritto comunitario*, tanto più grave in quanto la citata delega indicava tra i criteri da seguire dal governo-legislatore nel riassetto della normativa settoriale proprio quello dell'adeguamento al diritto comunitario<sup>4</sup>;
- "*capovolgimento*" dei principi generali della responsabilità civile, stante il ritenuto esonero del responsabile civile ex art. 2054 cod. civ. da qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda risarcitoria, anche nella sua eventuale fase giudiziale, con

<sup>2</sup> Vedasi sul punto C. BERTOLAZZI, *La rivincita dell'azione diretta*, in Resp. civ. e prev., 2009, 10, 2022.

<sup>3</sup> Sul punto si veda in dottrina M. BONA, *"Risarcimento diretto": la responsabilità contrattuale delle assicurazioni per omessa riparazione integrale*, in Danno resp., 2007, 254; ID., *Indennizzo diretto*, in Corr. merito, 2006, 1112; CHINDEMI, *Il risarcimento del danno non patrimoniale nel nuovo Codice delle assicurazioni: risarcimento o indennizzo?*, in Resp. civ. e prev., 2006, 549.

<sup>4</sup> Per tali critiche si veda M. BONA, *La procedura di risarcimento diretto è soltanto un "ulteriore rimedio": una soluzione conforme al diritto comunitario*, in Resp. civ. e prev., 2009, 1768.

conseguente, preteso sovvertimento anche dei principi relativi all'assicurazione della r.c.<sup>5</sup>

- critiche anche alla *tecnica di redazione* della innovativa disciplina del risarcimento diretto, frammentata tra atti di normazione primaria e secondaria, in maniera tale da suscitare condivisibili perplessità circa l'eccesso di delega mediante il quale venivano ad essere introdotte nell'ordinamento, a mezzo di regolamenti attuativi, disposizioni che, per il loro contenuto precettivo, avrebbero dovuto piuttosto essere inserite in atti primari;
- critiche riguardanti l'*esclusione del rimborso delle spese legali*. Molti hanno sottolineato che il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, attuativo dell'art. 150, predispone vari strumenti per il raggiungimento dello scopo della riduzione dei costi, escludendo che le imprese debbano sostenere spese legali e stabilendo la coincidenza tra soggetto che assiste il danneggiato e soggetto che deve formulare la proposta risarcitoria. Conseguentemente, il danneggiato è di fatto impossibilitato a rivolgersi ad un professionista, e, non essendo così in grado di valutare l'offerta dell'assicurazione, finirà per accettare risarcimenti potenzialmente inferiori al pregiudizio realmente subito.

Sono state così promosse molteplici ordinanze di rimessione alla Consulta, con le quali sono stati denunciati vizi di legittimità costituzionale della nuova disciplina sotto molteplici profili, sostanzialmente riconducibili a:

**A) Vizio di formazione legislativa:**

- eccesso di delega *ex art. 76 Cost.*,

**B) Lesione di diritti costituzionalmente protetti:**

- violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 *Cost.*, in relazione alla disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei danni;
- violazione dell'art. 24 *Cost.* per la già suddetta soppressione della possibilità di azionare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile civile secondo le ordinarie regole codicistiche;

Parte della giurisprudenza<sup>6</sup>, nel tentativo di chiarire tali dubbi interpretativo-applicativi, peraltro fomentati da una redazione piuttosto vaga dell'insieme di disposizioni che compongono il nuovo sistema risarcitorio, e ritenendo di poter in tal modo superare i descritti vizi di costituzionalità, ha optato per una interpretazione del meccanismo in questione nel senso della sua mera "*facoltatività*".

La Consulta, in due ordinanze, la prima relativa al danno subito dal trasportato, la seconda a quello subito dal conducente, ha affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 cod. ass. consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione del trasportato (art. 141 cod. ass.), del conducente (art. 149 cod. ass.) considerati soggetti deboli, legittimandoli ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliere loro la possibilità

<sup>5</sup> Tale critica è stata mossa, tra gli altri, da PARTISANI, *L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti nel nuovo Testo Unico assicurativo*, in Resp. civ. e prev., 2006, 777; M. BONA, "Risarcimento diretto", cit., 253.

<sup>6</sup> Vedasi, sul punto, Tribunale Torino sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 6070 in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 1, 65.

di far valere i propri diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Vedasi **ord. Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 441** e **ord. Corte Cost. 13 giugno 2008 n. 205**.

Con la *prima* delle citate ordinanze, la Consulta, infatti, oltre a riscontrare la manifesta inammissibilità delle questioni pervenute sia per omessa specifica motivazione sulla loro rilevanza nel giudizio *a quo* che per omessa descrizione della fattispecie, osserva anche come i giudici rimettenti non abbiano adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, interpretazione che, prosegue la Corte, si sarebbe potuta individuare nel senso che la procedura di risarcimento diretto "*si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro toglierli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso*".

Quanto alla *seconda* di queste, si afferma che il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo ovvero far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. La Corte Costituzionale fa un richiamo esplicito anche all'art. 1917 cod. civ. Rammentiamo che il primo comma dell'art. 1917 cod. civ. testualmente recita che "*nell'assicurazione della responsabile civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto*". Tale norma si inserisce nel rapporto fra assicurato e assicuratore e non fra danneggiato e assicuratore. Però non possiamo ignorare altresì il fatto che l'art. 141 cod. ass. autorizza anche il danneggiato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice dell'autore del fatto dannoso, estendo, di fatto, l'applicazione dell'art. 1917 cod. civ. anche a favore del soggetto debole.

In secondo luogo, nell'effettuare l'interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice non può non tener conto delle direttive della Comunità Europea che con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, all'art. 4-*quinqüies* obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. E' pertanto ovvio che, un'interpretazione costituzionalmente orientata deve adeguarsi anche a quanto stabilito nella direttiva europea e consentire, quindi, l'azione diretta anche nei confronti della compagnia dell'autore del fatto dannoso.

In sintesi, con questo provvedimento, la Corte Costituzionale sembrerebbe sancire quella facoltatività del risarcimento diretto del danno già stabilita da numerosi giudici di merito (per citarne alcuni: Giudice di Pace di Erice, 25 febbraio 2008, sentenza n. 108; Giudice di Pace di Torino, 12 ottobre 2007; Giudice di Pace di Torino, 19.11.2007, n. 10623; Giudice di Pace di Sorrento, 19.12.2007; Giudice di Pace di Torino, 28.11.2007, n. 11700).

Al tempo stesso, però, le due ordinanze non avevano chiarito tutte le problematiche interpretative: in particolare, non risultava con chiarezza se alla conservazione dell'azione ordinaria *ex art. 2054 cod. civ.* si accompagnasse anche quella dell'azione diretta "tradizionale" nei confronti dell'istituto assicuratore del responsabile civile.

Tale ultimo dubbio è stato risolto dalla Corte con la sentenza in commento, la quale ultima ha sostenuto in modo inequivocabile la tesi dell'ammissibilità, accanto all'azione diretta, della tradizionale azione di responsabilità civile.

## 2. La pronuncia della Consulta.

Il Giudice di pace di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che introduce a favore del danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.

Più precisamente, il Giudice rimettente descrive le ragioni di non manifesta infondatezza della questione, che, sulla scorta delle precedenti ordinanze di rimessione e di quanto affermato in dottrina, possono essere così riassunte:

- a) *violazione dell'art. 76 Cost.* per eccesso di delega nell'aver introdotto la procedura di cui all'art. 149 cod. ass., in quanto trattandosi di "innovazione sostanziale e significativa", avrebbe dovuto essere oggetto di una delega specifica, non rinvenibile nella legge n. 229/2003, contenente una delega riguardante la mera semplificazione ed il riassetto della legislazione assicurativa; né, ad avviso del rimettente, tale innovazione potrebbe ritenersi giustificata dal criterio, contenuto nella delega, che fa riferimento alla tutela del consumatore e del contraente debole anche con riguardo alla correttezza dei procedimenti di liquidazione dei sinistri in quanto il soggetto destinatario della nuova disciplina non è l'assicurato, bensì il danneggiato.
- b) *Violazione dell'art. 76 Cost.* per eccesso di delega anche sotto il profilo dell'*assenza del parere del Consiglio di Stato*. Infatti, le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art. 149 cod. ass.) e la relativa disciplina (articolo 150 cod. ass.) furono inserite da ultimo nel Codice delle assicurazioni sulla base del parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari, ma non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato aveva previamente espresso il proprio parere.
- c) *Violazione dell'art. 3 Cost.*, sotto il profilo della disparità di trattamento tra danni caratterizzati da entità diverse. A tal proposito, si precisa che per coloro cui è applicabile la procedura ordinaria di liquidazione il risarcimento è regolato da un atto normativo primario, mentre, per coloro cui si applica la procedura di risarcimento diretto, l'art. 150 cod. ass. demanda ad una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare il compito di stabilire – senza, peraltro, al contempo, indicare alcun criterio direttivo – il grado di responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori, introducendo, attraverso la delegificazione di detta materia, una diversità di trattamento sostanziale dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale.
- d) *Violazione dell'art. 24 Cost.* sotto il profilo della sostituzione, quale legittimato passivo dell'azione risarcitoria, dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato al responsabile civile ed all'assicuratore di quest'ultimo, soggetti dei

quali la norma censurata escluderebbe la legittimazione passiva; sempre sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost. si porrebbe anche la sostituzione del contraddittore naturale del danneggiato (vale a dire il danneggiante e il suo garante), con un soggetto del tutto estraneo al responsabile, con conseguente impossibilità di utilizzare gli ordinari mezzi istruttori, quali in primo luogo il deferimento di interrogatorio formale.

- e) *Violazione dell'art. 111 Cost.* sia a causa degli obblighi contrattuali e legali (obbligo di denunciare il sinistro) dell'attore-danneggiato nei confronti del proprio assicuratore-convenuto, sia per la netta differenza di strumenti processuali e mezzi probatori tra le parti<sup>8</sup>.

Nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato, la quale ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza nel merito della questione sollevata. Ad avviso della difesa di Palazzo Spada, l'introduzione della nuova procedura non avrebbe comportato alcun stravolgimento del sistema, essendosi venuta a costituire in capo all'assicurazione del danneggiato una obbligazione finalizzata a rafforzare la posizione dell'assicurato, vittima del sinistro, come risulterebbe confermato dal fatto che la liquidazione dei danni da parte dell'assicurazione del danneggiato viene operata per conto dell'impresa del responsabile. Inoltre, la norma censurata non si porrebbe al di fuori dei confini della legge delega visto che l'espressione "soggetto contraente", in esso contenuta, comprenderebbe anche il soggetto assicurato, legato da un vincolo contrattuale con l'impresa, rispetto alla quale, anzi, emergerebbe la debolezza contrattuale: ne deriverebbe che l'ambito semantico della locuzione impiegata dalla legge delega conferirebbe ampio margine di discrezionalità al legislatore delegato nel predisporre gli strumenti a favore del contraente più debole.

Nel caso in esame, il Giudice delle Leggi giunge ad avvalorare l'orientamento già consolidatosi in giurisprudenza: sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una *facoltà*, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno. Ciò *dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 cod. ass., in relazione agli art. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, sollevata dal Giudice di pace di Palermo.*

Analizziamo dunque l'*iter* motivazionale di questa sentenza interpretativa di rigetto.

In primo luogo, il Giudice delle Leggi precisa come la lettura della disposizione in questione, effettuata dal giudice rimettente, si basi su aspetti letterali e sistemati, dai quali emergerebbe un'interpretazione della procedura nel senso della sua obbligatorietà, con conseguente sussistenza dei vizi di legittimità costituzionali denunciati.

L'espressione "il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma II, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione", non potrebbe che indurre a configurare un obbligo senza alternative, per il danneggiato, di agire contro la propria compagnia assicuratrice: secondo il

---

<sup>8</sup> Ad esempio l'assicuratore del danneggiato si può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di sinistro da lui presentata in adempimento dell'obbligo di legge, e ancora di ogni argomento di prova fondato sul suo comportamento processuale e pre-processuale, nonché, se lo ritiene conveniente, di ogni atto trasmessogli dall'assicuratore del responsabile, senza al contempo che il danneggiato attore possa chiederne utilmente l'esibizione.

rimettente l'espressione "potere nei soli confronti" esclude l'esercizio del potere nei confronti di altri.

Si può osservare in proposito che l'oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto che, con riguardo alla proposizione di un'azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto l'azione stessa, che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è l'assicuratore del danneggiato. In altri termini, il danneggiato *può*, ma *non deve* agire attraverso l'azione di cui al comma VI dell'art. 149 cod. ass., e soltanto nell'ipotesi in cui decida di optare per questa via sarà tenuto a rispettare l'indicazione del dettato normativo medesimo.

In questa pronuncia, si sottolinea che l'unica interpretazione della norma costituzionalmente compatibile è quella che ammette la *facoltatività dell'azione del danneggiato diretta ex art. 149 cod. ass. contro il proprio assicuratore*, soppiantando la sin qui ritenuta obbligatorietà della stessa.

Secondariamente, la Corte evidenzia come la *ratio* sottesa alla scelta del legislatore sia effettivamente riconducibile alla volontà di rimediare ai costi elevati ed agli atteggiamenti opportunistici che caratterizzano la tradizionale assicurazione r.c. auto. Tuttavia, la realizzazione di questa correzione è affidata non tanto all'obbligatorietà del nuovo sistema, quanto piuttosto alla spinta concorrenziale tra le compagnie per offrire servizi efficienti e di qualità. Infatti, seguendo l'interpretazione fornita dalla Consulta, il predetto Codice, nel quadro di un generale "riassetto" della materia – il termine è impiegato dal legislatore delegante, che proprio con l'art. 1 della legge n. 229 del 2003 modifica i principi ispiratori della delegazione legislativa di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire organicità e completezza della materia oggetto del riordino – introduce un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del danneggiato e si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur nell'approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente, non si può ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega.

Infine occorre sottolineare che la pronuncia della Corte sancisce il carattere alternativo e non esclusivo dell'azione diretta "nei soli confronti" del proprio assicuratore sulla base di un'interpretazione presentata come coerente sia con i principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento, sia con i limiti posti in materia dalla legge delega ed evidenziati anche nella vigenza dell'interpretazione prevalente fino a questa stessa pronuncia, e che la Consulta afferma non voler essere stravolti ma rispettati dalla normativa delegata. Il riferimento è, in particolare, al rispetto dei *principi comunitari* e al *ruolo dell'azione diretta verso l'assicurazione del responsabile civile* che sta al centro della relativa disciplina all'art. 4, lett. b). Quest'ultima richiama infatti la tutela dei consumatori e dei contraenti più deboli rispetto nella prospettiva della "trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale o successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tali servizi".

### 3. Gli effetti sul sistema.

Numerose sono le problematiche aperte dalla pronuncia in commento<sup>9</sup>, e delle quali la stessa Consulta si è resa conto, posto che, in conclusione di sentenza, ha affermato di non ignorare che l'interpretazione costituzionalmente orientata apra "una serie di problemi applicativi". Si tratta, sostanzialmente, del *rapporto tra le due azioni alternative* ora proponibili dal danneggiato.

Ci si domanda se la natura divenuta meramente facoltativa della procedura di risarcimento diretto possa introdurre *elementi di incoerenza* del sistema dell'azione diretta risarcitoria in ambito r.c. auto tali da richiedere una sua "ricomposizione logico-sistematica". A tal proposito la Corte precisa come tale attività ricostruttiva non possa che spettare all'interprete, il che si ricollega al fatto che nel Codice delle assicurazioni non è presente alcuna disciplina legale di armonizzazione delle due discipline.

Innanzitutto vi sono delle questioni pratiche da affrontare, soprattutto per le compagnie assicuratrici: queste, *da un lato*, potrebbero continuare a conformarsi allo schema di gestione del contenzioso delineato dalla *Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto* (la c.d. "CARD"); *dall'altro*, i danneggiati avranno la facoltà di seguire il modello "tradizionale", opposto a quello contemplato dalla "CARD", essendo chiaro che potranno azionare, sin dalla presentazione della richiesta di risarcimento, le proprie pretese risarcitorie nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile e di quest'ultimo<sup>10</sup>.

Infatti, nel caso in cui il danneggiato si rivolga ad un legale, questi preferirà optare per la procedura tradizionale, con la certezza che, in caso di composizione bonaria della controversia, l'assistito otterrà anche il rimborso delle spese di assistenza legale<sup>11</sup>.

A tal proposito, si delinea un concreto *problema di comunicazione* fra assicurazioni e danneggiati, ed a trovarsi sfavorite potrebbero essere le prime: ciò ogniqualvolta chi abbia subito un sinistro teoricamente gestibile secondo la "CARD" decida di impostare la sua tutela nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile e non già del suo assicuratore.

Quanto alla *gestione del contenzioso*, seguendo l'interpretazione fornita dalla Consulta, si potrebbe avallare la seguente soluzione:

1. se il danneggiato, potendo ora scegliere di percorrere la *via tradizionale* (art. 144 cod. ass.), esercita questa sua facoltà, indiscutibilmente la procedura di risarcimento non può che essere quella di cui all'art. 148 cod. ass., e, quindi, le condizioni di proponibilità della domanda sono quelle sancite dal comma I dell'art. 145 cod. ass., atteso che quest'ultima disposizione, come dalla stessa sancito, opera per l'appunto "*nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148 cod. ass.*";
2. se, invece, il danneggiato decide di procedere nei confronti della propria compagnia assicuratrice, trova applicazione il comma II dell'art. 145 cod. ass.<sup>12</sup> (con la

<sup>9</sup> Per un approfondimento vedasi L. BUGIOLACCHI, *La Consulta sulla procedura di risarcimento diretto: cronaca di una morte annunciata?* in Resp. civ. e prev. 2009, 10, 1992.

<sup>10</sup> Dovrebbe essere indubbio che siffatto ritorno al modello precedente (ora disciplinato dall'art. 144 cod. ass.) non riguardi unicamente la fase giudiziale, bensì anche quella stragiudiziale.

<sup>11</sup> Così, *ex plurimis*, Cass. Civ., 2 febbraio 2006, n. 2275, in Arch. giur. circ. sin., 2007, 188; Cass. Civ., 31 maggio 2005, n. 11606, in Resp. civ., 2006, 2, Trib. Trieste, 28 maggio 2009.

<sup>12</sup> Art. 145, comma II, cod. ass. "*nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata*



conseguenza che la sua azione giudiziale sarà soggetta alle condizioni di proponibilità di cui a questo comma).

Secondo questa prospettiva, dunque, al danneggiato, il quale abbia inviato la richiesta di risarcimento all'impresa assicuratrice del responsabile civile e che poi agisca nei confronti di questa, non dovrebbe potersi opporre il mancato invio della richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicuratrice, cioè di non essersi attenuto ai requisiti posti dal comma II dell'art. 145 cod. ass.<sup>13</sup>

Altra questione applicativa riguarda la possibile, teorica *cumulatività della due procedure da parte del danneggiato*. L'eventualità che il danneggiato possa rivolgersi contemporaneamente alle due imprese di assicurazione (la propria e quella del responsabile civile) sembra però poter essere agevolmente scongiurata dal diritto vivente in sede interpretativa: è evidente che la lettura della Consulta nel senso della facoltatività elide sì l'obbligo di seguire la nuova procedura, ma impone comunque al danneggiato una scelta<sup>14</sup>.

In tale contesto, le possibilità della procedura di risarcimento diretto di mantenere una certa rilevanza applicativa saranno affidate alla capacità delle imprese di attrarre i propri assicurati verso l'adesione alla procedura, mediante la proposta contrattuale di soluzioni in grado di incidere sulle modalità di gestione e liquidazione dei sinistri, e con esse, sui costi risarcitori e, quindi, sull'entità dei premi.

---

per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150".

<sup>13</sup> In tal senso M. BONA, *La procedura di risarcimento diretto è soltanto un "ulteriore rimedio": una soluzione conforme al diritto comunitario*, in Resp. civ. e prev. 2009, 9, 1978.

<sup>14</sup> In tal senso gli spunti presenti in HAZAN, *La nuova procedura di risarcimento*, in Danno resp., 2008, 358, sebbene effettuati in riferimento all'ipotesi di danno subito dal trasportato.